SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150/L

DECRETO LEGISLATIVO 1º agosto 2003, n. **259.**

Codice delle comunicazioni elettroniche.

03G0280

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **258.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),

ANIMATI dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare, con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

   Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

   a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà "in rem", ivi inclusi i diritti reali di garanzia sulla proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di prestazione che abbia un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;

3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato in conformità con le sue leggi;

4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia la sede principale con le proprie reali attività economiche nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia da essa riconosciuta;

5. per "reddito" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici e altri servizi, nonché qualsiasi prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;

6. per "territorio" si intende:
- per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
- per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica Araba Siriana nel suo senso geografico, vale a dire i territori della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il mare territoriale, la barriera continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale siriano entro le quali, in conformità con il diritto internazionale e la propria legislazione nazionale, la Siria esercita diritti di sovranità al fine di estrarre e sfruttare le risorse naturali, vitali e minerarie e tutti gli altri diritti sulle acque, la terraferma e sotto il fondo marino;

7. per "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente al fine di disciplinare gli specifici rapporti giuridici relativi agli investimenti;

8. per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento fra quello nazionale e quello della nazione più favorita.

Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Ciascuna Parte Contraente promuoverà sul proprio territorio gli investimenti dell'altra Parte Contraente e consentirà tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché da società e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul proprio territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche al fine di assicurare l'effettiva attuazione del presente Accordo in conformità con le sue leggi e regolamenti applicabili, nonché di garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati da propri cittadini o investitori di Stati terzi e ai relativi redditi che derivano.

2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un quadro giuridico in virtù del quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venga accordato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti ancora in essere.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Paesi terzi per effetto di una loro adesione ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento offrirà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite. Indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti, i versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili come previsto all'articolo 8 del presente Accordo.

2. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonché da sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante.

3. L'adeguato risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

   In caso di difficoltà nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sarà determinato in conformità con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

   Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e includerà gli interessi calcolati sulla base degli Standard EURIBOR a partire dalla data dell'effettiva nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento; esso potrà essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna.

   Una volta determinata l'indennità, essa sarà pagata senza indebito ritardo e comunque entro il termine di un mese.

4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformità con i documenti costitutivi.

5. Il cittadino o la società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale, nonché per definire tutte le altre questioni ivi connesse.

6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non è stato utilizzato per un periodo di tempo ragionevole per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato in base all'attuale valore di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti sui trasferimenti valutari, assicurerà che tutti i versamenti relativi ad un investimento sul suo territorio, effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno e all'esterno del proprio territorio senza indebito ritardo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:

   a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
   b) redditi netti, dividendi, *royalties*, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
   c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
   d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;
   e) compensi ed indennità corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
   f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento.

3. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora questo sia più favorevole.

Articolo 7 – Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformità con le leggi e regolamenti in materia senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Articolo 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte attraverso consultazioni e negoziati.

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:

   a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
   b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
   c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo o altrimenti entro il termine che può essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito con le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà i costi per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e i rimanenti costi saranno equamente divisi fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, ovvero con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni e accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
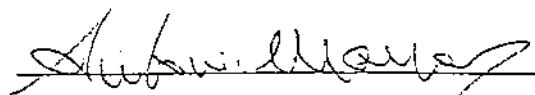
Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalle suddette date.
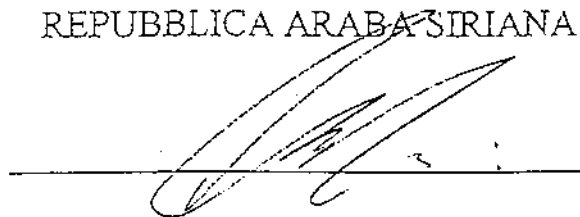
IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole che formano parte integrante di detto Accordo.

Disposizione generale

Il presente Accordo e tutte le relative disposizioni riferite agli "investimenti", a condizione che essi siano effettuati in conformità con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio viene effettuato l'investimento, si applicano altresì alle seguenti attività associate: l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, nonché la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio delle attività economiche; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali;

2. Con riferimento all'articolo 2

a) Ciascuna Parte Contraente accorderà ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovano sul suo territorio in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità con la propria legislazione.

b) in conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente disciplinerà nel modo più favorevole possibile le questioni relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgano attività connesse con gli investimenti ai sensi del presente Accordo.

c) alle persone giuridiche costituite in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti di una Parte Contraente, possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito impiegare personale direttivo di alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

Con riferimento all'articolo 3

A tutte le attività riguardanti l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonché ogni tipo di operazioni ivi connesse e, in qualche modo, legate ad attività imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, sarà riservato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative analoghe intraprese da cittadini residenti o investitori cittadini di Paesi terzi.
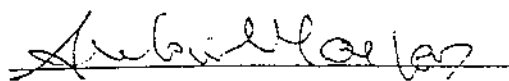
Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto in conformità con i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di autorità preposta alle nomine.
L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti dell'arbitrato.

b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic (hereafter referred to as "Contracting Parties"),

DESIRING to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and

ACKNOWLEDGING that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulate business ventures which foster the prosperity of both Contracting Parties,

HAVE agreed as follows:

Article 1 – Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:
a) movable and immovable property and any ownership right "in rem", including real guarantee property rights of a third party, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
f) any increases in value of the original investment.
Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its law.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall mean any entity having its head office with their real economic activities in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it.

5. The term "income" shall mean the money accrueing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance or technical services and other services, as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produces or products and livestock.

6. The term "territory" shall mean:
- in respect of the Italian Republic, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which Italy exercises sovereignity and sovereign or jurisdicional rights under international law;
- in respect of the Syrian Arab Republic, Syria means Syrian Arab Republic in its geographical sense, which means the territories of the Syrian Arab Republic

including its territorial sea, the continental reef, the subsoil, the air space above it and all other areas outside the Syrian territorial sea within which, in accordance with international law and its national legislation, Syria exercises sovereign rights for the purpouse of extracting and exploiting the natural, vital and mining resources and all other rights in the water, on land and under the seabed.

7. The term "investment agreement" shall mean an agreement that a Contracting Party may stipulate with an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific legal relationships concerning the investment.

8. The term "non-discriminatory treatment" shall mean treatment that is at least as favourable as the better between national treatment and the most-favoured-nation treatment.

Article 2 – Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Each Contracting Party shall in its territory promote investments of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory, the favourable economic and legal conditions in order to ensure the effective implementation of this Agreement in accordance with its applicable laws and regulations and to guarantee to investors the continuity of legal treatment.

Article 3 – National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. Should, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other parties will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

3. The provisions under points 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international Multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 – Compensation for Damages or Losses

1. Should investors of either Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages. Irrespective of whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects, compensation payments shall be freely transferable as provided for in article 8 of this Agreement.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.

Article 5 – Nationalisation or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current, national or local, legislation and regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of either Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for prompt, adequate and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures of the host Country.

3. The adequate compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally aknowledged evaluation standards.
Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public and shall include interests calculated on the basis of EURIBOR Standards from the date of the de facto nationalisation or expropiation to the date of payment. The compensation may be obtained and transferred without any condition.
Once the compensation has been determined, it shall be paid without undue delay and in any case no later than one month after its determination.

4. In case that the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of one of the Contracting Parties, the compensation to be paid to the investor of the other Contracting Party shall be calculated taking into account the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its basic documents.

5. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall enjoy the right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, to determine whether any such compensation thereof conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

6. If, after the dispossession, the expropriated investment has not been utilised for a reasonable period of time for that purpose, the owner or his assignees are entitled to repurchase it at the compensation price calculated according to the current market value.

Article 6 – Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall ensure, in accordance with its laws and regulations on currency transfer, that all payments relating to an investment in its territory of an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, though not exclusively:
a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase the investment;
b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force;
f) compensation payments provided for in Article 4.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out.

3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 – Subrogation

In the event that one Contracting Party or one of its Institutions has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 – Transfer procedures

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected in accordance with the related laws and regulations without undue delay and, at all events, within one month. All the transfers shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

Article 9 – Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled through consultations and negotiations, as far as possible.

2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall, apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled as provided in paragraph 1 of this Article within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;
c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 – Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultations and negotiations.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, if for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If

the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 – Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 – Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement or by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, a modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment, shall not be applied retroactively and the investment made under this Agreement shall therefore be protected.

Article 13 – Entry into Force

This Agreement shall enter into force as from the receiving date of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate

officially to each other that their respective ratification procedures have been completed.

Article 14 – Duration and Expiry
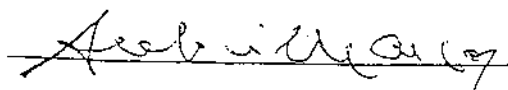
1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either of the two Contracting Parties decides to denounce it not later than one year before its expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 12 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned Representatives, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Rome......., on 20th February 2002 in two originals, each in the Italian, Arab and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC
[signature]	[signature]

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which are integral part of the said Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments" provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities: the organisation, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection thereof; the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

2. With reference to Article 2

a) Either Contracting Parties shall grant to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities, in accordance with its own legislation.

b) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and

members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

c) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of their nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities related to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory or each Contracting Party, no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by residing nationals or investors nationals of a Third Country.

4. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976, as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.
The appointment of arbitrators will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise.
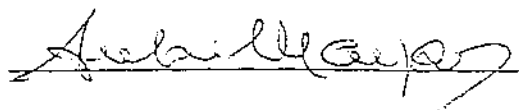
b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties. Recognition and implementation

of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

DONE AT Rome ..., on 20th February 2002 in two originals, each in the Italian, Arab and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3621):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 4 febbraio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 19 marzo 2003 e il 6 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2297):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 giugno 2003 e l'8 luglio 2003.

Relazione scritta annunciata il 23 luglio 2003 (atto n. 2297/A - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.

03G0279

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2003.

Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1999 adottati in attuazione dei suddetti decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare, l'articolo 2, comma 8, in base al quale «i soggetti preposi a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002 recante l'istituzione e l'organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la molteplicità delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la circostanza che frequentemente nelle diverse sedi della Presidenza sono concentrati più datori di lavoro rendono difficoltosa la gestione degli spazi comuni e l'organizzazione degli interventi che richiedono il coinvolgimento di più datori di lavoro;

Ritenuto necessario procedere ad una diversa e più funzionale individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 al fine di realizzare un più efficiente ed efficace sistema di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Considerato che, nell'ambito della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali è destinatario della gestione e dei poteri di spesa degli stanziamenti assegnati al proprio Centro di spesa per la realizzazione degli interventi necessari per garantire l'attuazione del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Tenuto conto che al Capo del Dipartimento per le risorse strumentali, per le finalità di cui trattasi, con riferimento ad altre tipologie di spese che eventualmente si rendessero necessarie, può essere assegnato dal segretario generale un budget a valere sugli stanziamenti attribuiti agli altri Centri di spesa del CR/1 - Segretariato generale nei quali tali tipologie di spese per la loro natura risultassero iscritte;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, sono datori di lavoro:

a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento;

b) per il Dipartimento della funzione pubblica, il capo del Dipartimento;

c) per i commissariati di governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo;

d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali.

2. In attesa della piena attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per la Scuola superiore della pubblica amministrazione è individuato quale datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, il segretario della Scuola.

Art. 2.

1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione costituisce, nell'ambito di propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma.

Art. 3.

1. Gli oneri relativi agli interventi necessari all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

e successive modificazioni, concernenti l'Ufficio nazionale per il servizio civile gravano sulla quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio.

Art. 4.

1. Al comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, le parole «sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e» sono soppresse.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1999 ed ogni altra disposizione con esso contrastante.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti, per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti 4 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 117

03A10319

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Serpentini Gisela Evangelista di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Serpentini Gisela Evangelista, nata a Roque Perez (Argentina) il 16 settembre 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso, conseguito presso la Universidad de Buenos Aires in data 21 giugno 1996, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal dal 6 marzo 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 14 maggio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Serpentini Gisela Evangelista, nata a Roque Perez (Argentina) il 16 settembre 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A010258

DECRETO 3 settembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Borrini Angela Fabiola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Borrini Angela Fabiola, nata a Godoy Cruz (Argentina) il 28 aprile 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso, conseguito presso la Universidad Nacional de Cuyo nel settembre 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza dal 12 ottobre 1995;

Rilevato che la sig.ra Borrini ha sostenuto l'esame in diritto costituzionale presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel maggio 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 14 maggio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Borrini Angela Fabiola, nata a Godoy Cruz (Argentina) il 28 aprile 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A010259

DECRETO 3 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Garavelli Nolberto Raul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Garavelli Nolberto Raul, nato l'11 gennaio 1950 a Laboulaye (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Psicologia» rilasciato dalla Universidad Nacional de Cordoba in data 2 giugno 1982;

Preso atto che il sig. Garavelli risulta essere iscritto al Colegio de Psicologos de la Provincia de Cordoba dall'11 marzo 1986;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003 in cui è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, mentre per la psicoterapia è stata ritenuta necessaria una integrazione istruttoria al fine di acquisire una più dettagliata documentazione in merito alla attività psicoterapeutica svolta dal sig. Garavelli in Argentina;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto che il richiedente in data 6 agosto 2003 ha comunicato a questa amministrazione di rinunciare alla istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia per cui la relativa procedura non può essere utilmente proseguita;

Decreta:

Al sig. Garavelli Nolberto Raul, nato l'11 gennaio 1950 a Laboulaye (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è estinta.

Roma, 3 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A010260

DECRETO 3 settembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Hahne Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hahne Anna, nata a Karlskoga (Svezia) il 10 ottobre 1972, cittadina svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Svezia ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del diploma accademico «Psykologexamen» conseguito presso la Umea Universitet di Umea (Svezia) in data 10 maggio 2001;

Considerato che la sig.ra Hahne risulta abilitata alla professione di psicologo in Svezia a decorrere dal 22 maggio 2002, come attestato dal Ministero degli affari sociali e della sanità svedese;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Hahne Anna, nata a Karlskoga (Svezia) il 10 ottobre 1972, cittadina svedese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A010261

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Falerno - Società cooperativa agricola a r.l.», in Mondragone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Falerno - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), costituita in data 25 gennaio 1962 con atto a rogito del notaio dott. Salvatore Biondi, n. REA 115854, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Emilio Prisco nato a Napoli il 3 dicembre 1968, con studio in Napoli, via Duomo n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10233

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agritour - Società cooperativa a r.l.», in Oristano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale derezione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agritour - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano, costituita in data 22 marzo 1995 con atto a rogito del notaio dott.ssa Pierluisa Cabiddu, n. REA 112661, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giuseppe Farris, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, con studio in Cagliari, via Pitzolo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2003.

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4 comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2003, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2002, è stata concordata fra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l'80 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di ripartire il restante 20 per cento delle risorse complessive in finzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzione non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999;

Considerato, altresì, che per il corrente anno il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome;

Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione delle proposte di ripartizione avanzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente concordate nella riunione del 25 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2003, pari a euro 30.987.414,00, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: BATTISTONI

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE - DIVISIONE III - FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, ANNO 2003 - LEGGE N. 68/1999.

Regioni		Ripartizione definitiva
Valle D'Aosta	€	—
Piemonte	€	2.751.981,47
Lombardia	€	6.353.094.08
Liguria	€	2.268.293,00
Prov. Aut. Trento	€	106.848,61
Prov. Aut. Bolzano	€	20.664,84
Veneto	€	4.630.762,98
Friuli V. G.	€	—
Emilia Romagna	€	3.615.573,95
Toscana	€	2.436.916.75
Umbria	€	255.638,87
Marche	€	1.714.948,21
Lazio	€	4.247.039,15
Abruzzo	€	41.906,14
Molise	€	—
Campania	€	—
Puglia	€	—
Basilicata	€	—
Calabria	€	2.543.745,95
Sicilia	€	—
Sardegna	€	—
TOTALE . . .	€	30.987.414,00

03A10257

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2003.

Libero ingresso in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», in alcune sedi espositive statali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento *ex* decreto ministeriale n. 507/1997;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei *ex* decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 23 giugno 2003 ha espresso parere favorevole;

Vista la circolare n. 83 del 24 giugno 2003, prot. n. 38228, con la quale il Segretariato generale, nel far presente che anche quest'anno l'Italia aderisce all'iniziativa delle «Giornate europee del patrimonio» adottando il tema «Frequentando il passato: luoghi, cose, segni», comunica che come di consuetudine verrà consentito il libero ingresso nelle aree archeologiche, nei musei, gallerie, monumenti e altre sedi espositive dello Stato nei giorni 27 e 28 settembre 2003;

Decreta:

In occasione delle manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», che anche per l'edizione 2003 si svolgerà sul tema «Frequentando il passato: luoghi, cose, segni», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici e il paesaggio, nei giorni 27 e 28 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A10322

DECRETO 30 luglio 2003.

Libero ingresso in occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione in alcune sedi espositive statali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento *ex* decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 229/3345 del 27 maggio 2003, con la quale il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale ha reso noto che anche quest'anno si svolgeranno le celebrazioni ufficiali italiane per la giornata mondiale dell'alimentazione;

Considerato quanto rappresentato dal Ministero in argomento in merito all'iniziativa «Musei d'Italia contro la fame» ed in particolare la proposta di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato nella giornata del 19 ottobre 2003, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e mettere in risalto la presenza in Italia del polo agro-alimentare romano delle Nazioni Unite, anche con un'eventuale raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative del polo stesso»;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei *ex* decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole e, individuando le sedi espositive che aderiranno all'iniziativa;

Decreta:

In occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata mondiale dell'alimentazione è consentito il libero ingresso, nella giornata del 19 ottobre 2003, nelle sedi espositivi statale di competenza della Direzione generale per i beni architettonici e il paesaggio sottoindicate:

Genova: Galleria di Palazzo Reale;

Ravenna: Museo Nazionale;

Napoli: Palazzo Reale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A10321

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 settembre 2003.

Aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2002 recante: «selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281.»;

Vista la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;

Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2002 n. 189, con il quale è stato istituito il primo albo degli esperti;

Visto l'art. 6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visto il decreto direttoriale n. 603 del 24 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2003 n. 72, con il quale il suddetto albo è stato aggiornato;

Acquisite le proposte della Commissione in ordine alle domande successivamente presentate;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 6 del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È formalmente approvato l'aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo è consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli Esperti».

2. Il presente decreto è comunicato al Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A10323

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini «V.Q.P.R.D.», per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede, che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée», nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un «V.Q.P.R.D.»;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (C.E.) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione regionale agricoltura - Assessorato agricoltura ambiente e sviluppo sostenibile della regione Emilia-Romagna, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli, ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Albana di Romagna;
Bosco Eliceo;
Cagnina di Romagna;
Colli Bolognesi;
Colli Bolognesi Classico Pignoletto;
Colli d'Imola;
Colli Piacentini;
Colli di Parma;
Colli di Rimini;
Colli di Scandiano e di Canossa;
Lambrusco di Sorbara;
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro;
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Pagadebit di Romagna
Reggiano;
Reno;
Sangiovese di Romagna;
Trebbiano di Romagna.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10324

DECRETO 4 settembre 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» e del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri»;

Visto il parere favorevole della regione Basilicata;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in questione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» ed è approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Basilicata, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva;

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso:

Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%;

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:

Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova - Moliterno.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

CONDIZIONI NATURALI DELL'AMBIENTE.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.

DENSITÀ DI IMPIANTO.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.

FORME DI ALLEVAMENTO E SESTI DI IMPIANTO.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione, dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

FORZATURE ED IRRIGAZIONE.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

TIPOLOGIA	PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTARO	TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE MINIMO % VOL.
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva	12	12,00
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato	12	11,00

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.o.c. «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.

ELABORAZIONE.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

RESA UVA/VINO E VINO/HA.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

TIPOLOGIA	RESA UVA/VINO %
«Terre dell'Alta VaI D'Agri» Rosso e Riserva	70
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato	70

Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti ai seguente periodo di invecchiamento:

TIPOLOGIA	DURATA IN MESI	DI CUI IN LEGNO (MESI)	DECORRENZA
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso	12		1° dicembre successivo alla vendemmia
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva	24	6	1° dicembre successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» nella tipologia «Rosso», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva, può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di quattro mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.

L'immissione al consumo per la tipologia «Rosato» della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol. e 12,50% vol. per il rosso riserva.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:

colore: rosato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

Designazione e presentazione

QUALIFICAZIONI.

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

LOCALITÀ.

È consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, esclusa la tipologia «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Per il vino rosso e Rosso Riserva è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

Per il vino Rosso e rosato è consentito l'uso di tappi raso bocca in materiale previsto dalla normativa vigente.

Per le bottiglie fino a litri 0,375 (per le tipologie rosso e rosato) è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

03A10252

PROVVEDIMENTO 4 settembre 2003.

Elenco delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT. (Decreto ministeriale 31 luglio 2003, art. 2, comma 3).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, l'elenco delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabili della tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascuna DOCG, DOC e IGT;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato elenco nel quale è indicata, rispettivamente per ciascuna DOCG, DOC e IGT, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura responsabile della tenuta dell'albo degli imbottigliatori.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Ministero provvederà alla pubblicazione degli aggiornamenti al predetto elenco.

Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

N.O.	*Vini a DOCG*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
1.	Albana di Romagna	Forlì-Cesena
2.	Asti	Cuneo
3.	Barbaresco	Cuneo
4.	Bardolino superiore	Verona
5.	Barolo	Cuneo
6.	Brachetto d'Acqui	Alessandria
7.	Brunello di Montalcino	Siena
8.	Carmignano	Firenze
9.	Chianti	Firenze
10.	Chianti Classico	Siena
11.	Franciacorta	Brescia
12.	Gattinara	Vercelli
13.	Gavi o Cortese di Gavi	Alessandria
14.	Ghemme	Novara
15.	Montefalco Sagrantino	Perugia
16.	Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane	Teramo
17.	Ramandolo	Udine
18.	Recioto di Soave	Verona
19.	Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina	Sondrio
20.	Soave Superiore	Verona
21.	Taurasi	Avellino
22.	Torgiano Rosso Riserva	Perugia
23.	Valtellina Superiore	Sondrio
24.	Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura	Sassari
25.	Vernaccia di San Gimignano	Siena
26.	Vino Nobile di Montepulciano	Siena

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
1.	Aglianico del Taburno e Taburno	Benevento
2.	Aglianico del Vulture	Potenza
3.	Albugnano	Asti
4.	Alcamo	Trapani
5.	Aleatico di Gradoli	Viterbo
6.	Aleatico di Puglia	Bari
7.	Alezio	Lecce
8.	Alghero o Sardegna Alghero	Sassari
9.	Alta Langa	Cuneo
10.	Alto Adige (Sudtirol o Sudtiroler)	Bolzano
11.	Ansonica Costa dell'Argentario	Grosseto
12.	Aprilia	Latina
13.	Arborea o Sardegna Arborea	Oristano
14.	Arcole	Verona
15.	Assisi	Perugia
16.	Atina	Frosinone
17.	Aversa	Napoli
18.	Bagnoli di Sopra o Bagnoli	Padova
19.	Barbera d'Alba	Cuneo
20.	Barbera d'Asti	Asti
21.	Barbera del Monferrato	Alessandria
22.	Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice	Firenze
23.	Bardolino	Verona
24.	Bianchello del Metauro	Pesaro
25.	Bianco Capena	Roma
26.	Bianco dell'Empolese	Firenze
27.	Bianco della Valdinievole	Pistoia
28.	Bianco di Custoza	Verona
29.	Bianco di Pitigliano	Grosseto
30.	Bianco Pisano di S. Torpè	Pisa
31.	Biferno	Campobasso
32.	Bivongi	Reggio Calabria
33.	Boca	Novara
34.	Bolgheri e Bolgheri Sassicaia	Livorno
35.	Bosco Eliceo	Ferrara
36.	Botticino	Brescia
37.	Bramaterra	Biella
38.	Breganze	Vicenza
39.	Brindisi	Brindisi
40.	Cacc'e mmitte di Lucera	Foggia

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
41.	Cagnina di Romagna	Forlì-Cesena
42.	Campi Flegrei	Napoli
43.	Campidano di Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Terralba	Oristano
44.	Canavese	Torino
45.	Candia dei Colli Apuani	Massa Carrara
46.	Cannonau di Sardegna	Nuoro
47.	Capalbio	Grosseto
48.	Capri	Napoli
49.	Capriano del Colle	Brescia
50.	Carema	Torino
51.	Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis	Cagliari
52.	Carso	Gorizia
53.	Castel del Monte	Bari
54.	Castel San Lorenzo	Salerno
55.	Casteller	Trento
56.	Castelli Romani	Roma
57.	Cellatica	Brescia
58.	Cerasuolo di Vittoria	Ragusa
59.	Cerveteri	Roma
60.	Cesanese del Piglio	Frosinone
61.	Cesanese di Affile o Affile	Roma
62.	Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano	Roma
63.	Cilento	Salerno
64.	Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà	La Spezia
65.	Circeo	Latina
66.	Cirò	Crotone
67.	Cisterna d'Asti	Asti
68.	Colli Albani	Roma
69.	Colli Altotiberini	Perugia
70.	Colli Amerini	Terni
71.	Colli Berici	Vicenza
72.	Colli Bolognesi	Bologna
73.	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	Bologna
74.	Colli d'Imola	Bologna
75.	Colli del Trasimeno o Trasimeno	Perugia
76.	Colli dell'Etruria Centrale	Firenze
77.	Colli della Sabina	Rieti
78.	Colli di Conegliano	Treviso
79.	Colli di Faenza	Ravenna
80.	Colli di Luni	La Spezia

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
81.	Colli di Parma	Parma
82.	Colli di Rimini	Rimini
83.	Colli di Scandiano e di Canossa	Reggio Emilia
84.	Colli Etruschi Viterbesi	Viterbo
85.	Colli Euganei	Padova
86.	Colli Lanuvini	Roma
87.	Colli Maceratesi	Macerata
88.	Colli Martani	Perugia
89.	Colli Orientali del Friuli	Udine
90.	Colli Perugini	Perugia
91.	Colli Pesaresi	Pesaro
92.	Colli Piacentini	Piacenza
93.	Colli Romagna centrale	Forlì-Cesena
94.	Colli Tortonesi	Alessandria
95.	Collina Torinese	Torino
96.	Colline di Levanto	La Spezia
97.	Colline Lucchesi	Lucca
98.	Colline Novaresi	Novara
99.	Colline Saluzzesi	Cuneo
100.	Collio Goriziano o Collio	Gorizia
101.	Conegliano Valdobbiadene	Treviso
102.	Contea di Sclafani	Palermo
103.	Contessa Entellina	Palermo
104.	Controguerra	Teramo
105.	Copertino	Lecce
106.	Cori	Latina
107.	Cortese dell'Alto Monferrato	Alessandria
108.	Cortona	Arezzo
109.	Costa d'Amalfi	Salerno
110.	Coste della Sesia	Biella
111.	Delia Nivolelli	Trapani
112.	Dolcetto d'Acqui	Alessandria
113.	Dolcetto d'Alba	Cuneo
114.	Dolcetto d'Asti	Asti
115.	Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Cuneo
116.	Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba	Cuneo
117.	Dolcetto di Dogliani	Cuneo
118.	Dolcetto di Ovada	Alessandria
119.	Donnici	Cosenza
120.	Elba	Livorno

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
121.	Eloro	Siracusa
122.	Erbaluce di Caluso o Caluso	Torino
123.	Esino	Ancona
124.	Est! Est!! Est!!!di Montefiascone	Viterbo
125.	Etna	Catania
126.	Falerio dei Colli Ascolani o Falerio	Ascoli Piceno
127.	Falerno del Massico	Caserta
128.	Fara	Novara
129.	Faro	Messina
130.	Fiano di Avellino	Avellino
131.	Frascati	Roma
132.	Freisa d'Asti	Asti
133.	Freisa di Chieri	Torino
134.	Friuli Annia	Udine
135.	Friuli Aquileia	Udine
136.	Friuli Grave	Pordenone
137.	Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli	Gorizia
138.	Friuli Latisana	Udine
139.	Gabiano	Alessandria
140.	Galatina	Lecce
141.	Galluccio	Caserta
142.	Gambellara	Vicenza
143.	Garda	Verona
144.	Garda Colli Mantovani	Mantova
145.	Genazzano	Roma
146.	Gioia del Colle	Bari
147.	Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari	Cagliari
148.	Golfo del Tigullio	Genova
149.	Gravina	Bari
150.	Greco di Bianco	Reggio Calabria
151.	Greco di Tufo	Avellino
152.	Grignolino d'Asti	Asti
153.	Grignolino del Monferrato Casalese	Alessandria
154.	Guardia Sanframondi o Guardiolo	Benevento
155.	Ischia	Napoli
156.	Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba	Ancona
157.	Lago di Caldaro o Caldaro (Kalterersee o Kalterer)	Bolzano
158.	Lago di Corbara	Terni
159.	Lambrusco di Sorbara	Modena
160.	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Modena

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
161.	Lambrusco Mantovano	Mantova
162.	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Modena
163.	Lamezia	Catanzaro
164.	Langhe	Cuneo
165.	Lessona	Biella
166.	Leverano	Lecce
167.	Lison Pramaggiore	Venezia
168.	Lizzano	Taranto
169.	Loazzolo	Asti
170.	Locorotondo	Bari
171.	Lugana	Brescia
172.	Malvasia delle Lipari	Messina
173.	Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa	Nuoro
174.	Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari	Cagliari
175.	Malvasia di Casorzo d'Asti	Asti
176.	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Asti
177.	Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai	Nuoro
178.	Marino	Roma
179.	Marsala	Trapani
180.	Martina o Martina Franca	Taranto
181.	Matino	Lecce
182.	Melissa	Crotone
183.	Menfi	Agrigento
184.	Merlara	Verona
185.	Molise o Del Molise	Campobasso
186.	Monferrato	Asti
187.	Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari	Cagliari
188.	Monica di Sardegna	Cagliari
189.	Monreale	Palermo
190.	Montecarlo	Lucca
191.	Montecompatri-Colonna o Montecompatri o Colonna	Roma
192.	Montecucco	Grosseto
193.	Montefalco	Perugia
194.	Montello e Colli Asolani	Treviso
195.	Montepulciano d'Abruzzo	Chieti
196.	Monteregio di Massa Marittima	Grosseto
197.	Montescudaio	Pisa
198.	Monti Lessini	Verona
199.	Morellino di Scansano	Grosseto
200.	Moscadello di Montalcino	Siena

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
201.	Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari	Cagliari
202.	Moscato di Noto Naturale o Moscato di Noto	Siracusa
203.	Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria	Trapani
204.	Moscato di Sardegna	Sassari
205.	Moscato di Siracusa	Siracusa
206.	Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori	Sassari
207.	Moscato di Trani	Bari
208.	Nardò	Lecce
209.	Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari	Cagliari
210.	Nebbiolo d'Alba	Cuneo
211.	Nettuno	Roma
212.	Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari	Cagliari
213.	Offida	Ascoli Piceno
214.	Oltrepò Pavese	Pavia
215.	Orcia	Siena
216.	Orta Nova	Foggia
217.	Orvieto	Terni
218.	Ostuni	Brindisi
219.	Pagadebit di Romagna	Forlì-Cesena
220.	Parrina	Grosseto
221.	Penisola Sorrentina	Napoli
222.	Pentro di Isernia o Pentro	Isernia
223.	Piemonte	Asti
224.	Pinerolese	Torino
225.	Pollino	Cosenza
226.	Pomino	Firenze
227.	Primitivo di Manduria	Taranto
228.	Reggiano	Reggio Emilia
229.	Reno	Bologna
230.	Riesi	Caltanissetta
231.	Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano	Brescia
232.	Riviera Ligure di Ponente	Savona
233.	Roero	Cuneo
234.	Romagna Albana Spumante	Forlì - Cesena
235.	Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua	Imperia
236.	Rosso Barletta	Bari

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
237.	Rosso Canosa	Bari
238.	Rosso Conero	Ancona
239.	Rosso di Cerignola	Foggia
240.	Rosso di Montalcino	Siena
241.	Rosso di Montepulciano	Siena
242.	Rosso Orvietano o Orvietano	Terni
243.	Rosso Piceno	Ascoli Piceno
244.	Rubino di Cantavenna	Alessandria
245.	Ruchè di Castagnole Monferrato	Asti
246.	S. Anna di isola Capo Rizzuto	Crotone
247.	S. Martino della Battaglia	Brescia
248.	Salice Salentino	Lecce
249.	Sambuca di Sicilia	Agrigento
250.	San Colombano al Lambro o San Colombano	Milano
251.	San Gimignano	Siena
252.	San Severo	Foggia
253.	San Vito di Luzzi	Cosenza
254.	Sangiovese di Romagna	Forlì-Cesena
255.	Sannio	Benevento
256.	Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti	Benevento
257.	Sant'Antimo	Siena
258.	Santa Margherita di Belice	Agrigento
259.	Sardegna Semidano	Oristano
260.	Savuto	Cosenza
261.	Scanzo o Moscato di Scanzo	Bergamo
262.	Scavigna	Catanzaro
263.	Sciacca	Agrigento
264.	Sizzano	Novara
265.	Soave	Verona
266.	Solopaca	Benevento
267.	Sovana	Grosseto
268.	Squinzano	Lecce
269.	Tarquinia	Viterbo
270.	Teroldego Rotaliano	Trento
271.	Terre di Franciacorta	Brescia
272.	Torgiano	Perugia
273.	Trebbiano d'Abruzzo	Chieti
274.	Trebbiano di Romagna	Ravenna
275.	Trentino	Trento
276.	Trento	Trento
277.	Val d'Arbia	Siena
278.	Val di Cornia	Livorno
279.	Val Polcèvera	Genova
280.	Valcalepio	Bergamo

N.O.	*Vini a DOC*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
281.	Valdadige	Trento
282.	Valdichiana	Arezzo
283.	Valle d'Aosta o Valée d'Aoste	Regione Valle D'Aosta
284.	Valpolicella	Verona
285.	Valsusa	Torino
286.	Valtellina rosso o rosso di Valtellina	Sondrio
287.	Velletri	Roma
288.	Verbicaro	Cosenza
289.	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Ancona
290.	Verdicchio di Matelica	Macerata
291.	Verduno Pelaverga o Verduno	Cuneo
292.	Vermentino di Sardegna	Sassari
293.	Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano	Oristano
294.	Vernaccia di Serrapetrona	Macerata
295.	Vesuvio	Napoli
296.	Vicenza	Vicenza
297.	Vignanello	Viterbo
298.	Vin Santo del Chianti	Firenze
299.	Vin Santo del Chianti Classico	Siena
300.	Vin Santo di Montepulciano	Siena
301.	Vini del Piave o Piave	Treviso
302.	Zagarolo	Roma

N.O.	*Vini a IGT*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
1.	Allerona	Terni
2.	Alta Valle della Greve	Firenze
3.	Alto Livenza	Treviso
4.	Alto Mincio	Mantova
5.	Alto Tirino	L'Aquila
6.	Arghillà	Reggio Calabria
7.	Barbagia	Nuoro
8.	Basilicata	Potenza
9.	Benaco Bresciano	Brescia
10.	Beneventano	Benevento
11.	Bergamasca	Bergamo
12.	Bettona	Perugia
13.	Bianco di Castelfranco Emilia	Modena
14.	Calabria	Catanzaro
15.	Camarro	Trapani
16.	Cannara	Perugia
17.	Civitella d'Agliano	Viterbo
18.	Colli Aprutini	Teramo
19.	Colli Cimini	Viterbo
20.	Colli del Limbara	Nuoro
21.	Colli del Sangro	Chieti
22.	Colli della Toscana Centrale	Firenze
23.	Colli di Salerno	Salerno
24.	Colli Ericini	Trapani
25.	Colli Trevigiani	Treviso
26.	Collina del Milanese	Milano
27.	Colline del Genovesato	Genova
28.	Colline Frentane	Chieti
29.	Colline Pescaresi	Pescara
30.	Colline Savonesi	Savona
31.	Colline Teatine	Chieti
32.	Condoleo	Cosenza
33.	Conselvano	Padova
34.	Costa Viola	Reggio Calabria
35.	Daunia	Foggia
36.	Del Vastese o Histonium	Chieti
37.	Delle Venezie	Treviso
38.	Dugenta	Benevento
39.	Emilia o dell'Emilia	Modena
40.	Epomeo	Napoli

N.O.	*Vini a IGT*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
41.	Esaro	Cosenza
42.	Fontanarossa di Cerda	Palermo
43.	Forlì	Forlì
44.	Fortana del Taro	Parma
45.	Frusinate o del Frusinate	Frosinone
46.	Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti	La Spezia
47.	Grottino di Roccanova	Potenza
48.	Irpinia	Avellino
49.	Isola dei Nuraghi	Cagliari
50.	Lazio	Roma
51.	Lipuda	Crotone
52.	Locride	Reggio Calabria
53.	Marca Trevigiana	Treviso
54.	Marche	Ascoli Piceno
55.	Maremma Toscana	Grosseto
56.	Marmilla	Cagliari
57.	Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll o Mitterberg	Bolzano
58.	Modena o Provincia di Modena	Modena
59.	Montenetto di Brescia	Brescia
60.	Murgia	Bari
61.	Narni	Terni
62.	Nurra	Sassari
63.	Ogliastra	Cagliari
64.	Osco o Terre degli Osci	Campobasso
65.	Paestum	Salerno
66.	Palizzi	Reggio Calabria
67.	Parteolla	Cagliari
68.	Pellaro	Reggio Calabria
69.	Planargia	Oristano
70.	Pompeiano	Napoli
71.	Provincia di Mantova	Mantova
72.	Provincia di Nuoro	Nuoro
73.	Provincia di Pavia	Pavia
74.	Provincia di Verona o Veronese	Verona
75.	Puglia	Bari
76.	Quistello	Mantova
77.	Ravenna	Ravenna
78.	Roccamonfina	Caserta
79.	Romangia	Sassari
80.	Ronchi di Brescia	Brescia

N.O.	*Vini a IGT*	*Camera di Commercio responsabile della tenuta dell'albo*
81.	Rotae	Isernia
82.	Rubicone	Forlì-Cesena
83.	Sabbioneta	Mantova
84.	Salemi	Trapani
85.	Salento	Lecce
86.	Salina	Messina
87.	Scilla	Reggio Calabria
88.	Sebino	Brescia
89.	Sibiola	Cagliari
90.	Sicilia	Trapani
91.	Sillaro o Bianco del Sillaro	Bologna
92.	Spello	Perugia
93.	Tarantino	Taranto
94.	Terrazze Retiche di Sondrio	Sondrio
95.	Terre del Volturno	Caserta
96.	Terre di Chieti	Chieti
97.	Terre di Veleja	Piacenza
98.	Tharros	Oristano
99.	Toscana o Toscano	Firenze
100.	Trexenta	Cagliari
101.	Umbria	Perugia
102.	Val di Magra	Massa Carrara
103.	Val di Neto	Crotone
104.	Val Tidone	Piacenza
105.	Valdamato	Catanzaro
106.	Vallagarina	Trento
107.	Valle d'Itria	Brindisi
108.	Valle del Belice	Agrigento
109.	Valle del Crati	Cosenza
110.	Valle del Tirso	Oristano
111.	Valle Peligna	L'Aquila
112.	Valli di Porto Pino	Cagliari
113.	Veneto	Treviso
114.	Veneto Orientale	Venezia
115.	Venezia Giulia	Pordenone
116.	Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten	Trento

03A10235

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata dell'ufficio di Tolentino, in Camerino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2003, il mancato funzionamento della sezione staccata dell'ufficio di Tolentino sita a Camerino.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato, soppresso con effetto dal 1° agosto 2003 e le cui competenze sono state trasferite, in pari data, al nuovo ufficio locale di Camerino, non ha operato nelle giornate del 30 e 31 luglio 2003:

per poter assicurare il trasloco degli arredi, delle attrezzature e degli atti dalla vecchia sede a quella del nuovo ufficio locale di Camerino, sito in località Caselle;

per favorire il funzionamento della nuova struttura fin dalla sua attivazione, avvenuta il 1° agosto 2003.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, con delibera del 30 luglio 2003, ha espresso parere favorevole riguardo il presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 8 settembre 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A10327

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1° agosto 2003.

Affidamento del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997 al Gestore unico Acqua Sarda - Società consortile per azioni - Linee guida. (Ordinanza n. 360).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri Commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo n. 2409/1995 e n. 2424/1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196, in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243, in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza Commissariale n. 321 del 30 settembre 2002 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della sopraccitata ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha assunto le funzioni di Autorità d'ambito che è stata, così, costituita, e con la quale ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;

Atteso che con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 322 del 30 settembre 2002 è stato stabilito che entro il 30 giugno 2003 venga ultimata la procedura di affidamento del Servizio idrico integrato;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002, con la quale è stata approvata la Convenzione tipo e relativo Disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della citata legge n. 34/1994 e di cui all'art. 14 della legge regionale n. 29/1997 come integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/1999;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002, con la quale è stata definita la forma di gestione e la modalità di affidamento del Servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997, ritenendo di dovere affidare direttamente ed in via transitoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entro il 30 giugno 2003, la predetta gestione ad un unico soggetto gestore, quale aggregazione di soggetti gestori esistenti ed operanti nell'Ambito territoriale ottimale della regione Sardegna;

Atteso che, con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del 25 marzo

2003, n. 349, si è deciso di affidare, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, alla SOGESID, società a totale capitale pubblico posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1996, l'incarico di implementare le attività e gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata ordinanza commissariale n. 336/2002;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del 30 giugno 2003, n. 355, con la quale si è deciso di affidare direttamente, in via transitoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la gestione del Servizio idrico integrato (di seguito «Servizio»), di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge n. 36/1994, alla società consortile per azioni denominata «Acqua Sarda - società consortile per azioni» (di seguito «Società» o «Acqua Sarda»), in qualità di unico soggetto gestore dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Considerato che si rende necessario coordinare le operazioni di costituzione della predetta Società e di affidamento del Servizio, al fine di garantire l'attuazione della citata ordinanza commissariale n. 355/2003, nel rispetto dei termini indicati agli articoli 2 e 3 del medesimo provvedimento;

Ordina:

Art. 1.

1. Gli enti gestori del Servizio idrico integrato, così come definito all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 29/1997, operanti nell'ambito territoriale ottimale della Sardegna, aventi i requisiti indicati all'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 355/2003, dovranno far pervenire le rispettive manifestazioni di volontà a partecipare alla costituzione della Società, ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 355/2003, presso l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica della regione Sardegna (di seguito «Ufficio»), entro il 18 agosto 2003.

2. L'Ufficio svolgerà funzioni di coordinamento tra gli enti interessati e di controllo dello stato di attuazione della medesima ordinanza commissariale n. 355/03, verificando il rispetto del criterio stabilito al successivo art. 2 e fornendo, agli enti interessati, ogni utile informazione in ordine alla costituzione della Società.

3. L'Ufficio non interverrà in alcun modo nella costituzione della Società, né potrà interferire con le attività libero negoziali degli enti interessati, a cui faranno carico le iniziative e gli oneri inerenti la costituzione della citata Società.

4. La mancata manifestazione di volontà verso l'Ufficio alla costituzione della Società da parte degli attuali enti gestori, aventi i requisiti richiesti all'art. 2, dell'ordinanza commissariale n. 355/2003, non preclude la successiva partecipazione degli stessi enti al capitale sociale della Società, dopo la sua costituzione.

Art. 2.

1. La partecipazione al capitale sociale della Società da parte di ciascun ente gestore interessato è determinata in proporzione al numero degli abitanti serviti, sulla base dei dati demografici utilizzati per l'elezioni dell'Autorità d'Ambito; a ciascun abitante corrisponde una azione.

2. Il valore di ciascuna azione è pari ad € 1.

3. Qualora l'ente gestore sia costituito in forma di consorzio o società di capitali, si terrà conto della somma degli abitanti serviti da ciascun consorziato o socio.

Art. 3.

1. La Acqua Sarda provvede, per conto dei consorziati, ai quali rende tutte le relative prestazioni ed attività, quale unico soggetto gestore, alla gestione del Servizio, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In particolare, la Società svolge tutte le attività che saranno previste nella convenzione di gestione, approvata con apposita ordinanza, da stipularsi con l'Autorità d'ambito della Sardegna, secondo lo schema di convenzione tipo ed il relativo disciplinare tecnico, approvati, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificate dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica n. 335, del 31 dicembre 2002.

2. A tal riguardo, al fine di precisare lo scopo della Società, lo Statuto, approvato con ordinanza commissariale n. 355/03 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2003, è così modificato:

Art. 3, secondo capoverso, settima riga: sono soppresse le parole «ed industriale, o agricolo»;

Art. 3, secondo capoverso, nona riga: è soppressa la parola «integrata»;

Art. 3, secondo capoverso, dodicesima riga: sono soppresse le parole «sia civili che industriali»;

Art. 3, secondo capoverso, sedicesima riga: è soppressa la parola «integrata»;

Art. 3, terzo capoverso: è interamente soppresso.

Art. 4.

1. Sono fatti salvi i poteri ordinari che la regione Sardegna e l'Autorità d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della ordinaria costituzione ed effettiva operatività dell'Autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 1° agosto 2003

Il Commissario governativo: PILI

03A10227

ORDINANZA 21 agosto 2003.

Approvazione della perizia di assestamento finale dell'intervento «Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano» per il loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari. (Ordinanza n. 363).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno — delegato per la protezione civile — n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la propria ordinanza n. 307 del 15 luglio 2002 con la quale in modifica al programma commissariale, nono stralcio, definito con ordinanza n. 255/2001, è stato previsto l'intervento relativo a «Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano» per il loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari;

Considerato che con il medesimo atto la Società IGEA S.p.a. è stata individuata, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Considerato che con ordinanza n. 309 del 12 agosto 2003, è stato approvato il progetto dei lavori di eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari», per un importo complessivo di € 1.667.120,50 così articolato:

Per forniture opere idrauliche	€	906.973,46
Per lavori in galleria, pozzo e montaggi	€	247.966,08
Per lavori edili esterni	€	45.811,48
Per acquisto cavi ed apparecchiature elettriche	€	84.000,00
Per lavori elettrici	€	47.150,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	€	1.331.901,02
IVA su materiali	€	207.356,99
Per spese generali (8%)	€	106.552,08
IVA per spese generali	€	21.310,42
TOTALE GENERALE	€	1.667.120,50

Considerato che con ordinanza n. 310 del 19 agosto 2002, a seguito di sopravvenute necessità, è stata approvata una perizia di variante, riguardante l'utilizzo di tubazioni in acciaio saldate longitudinalmente, in luogo di tubazioni senza saldatura;

Preso atto che, a lavori ultimati, così come si desume dalla relazione redatta dal responsabile del procedimento dott. ing. Antonio Fanari, la società IGEA S.p.a., attuatrice dell'intervento, ha predisposto e trasmesso all'ufficio una perizia di assestamento finale, che prevede alcuni discostamenti tecnico contabili, rispetto al progetto originario, con le seguenti motivazioni:

a). l'assestamento dei costi di alcune lavorazioni realizzate in più o in meno rispetto alle previsioni originarie del progetto (vedi rif. n. 1, 2, 3, 4 e 5 del quadro di confronto di cui al punto successivo), che complessivamente comporta un maggiore onere di € 105.499,98 e più specificatamente:

1) per forniture opere idrauliche (rif. n. 1 del quadro di confronto): la somma spesa per le opere idrauliche e le annesse opere strutturali (le tubazioni, le pompe, le valvole, i pezzi speciali, le strutture ecc.) sono variate da € 906.973,46 a € 876.192,92 con un economia di € 30.780,54:

a) per tubazioni e valvole si è avuto un minor costo pari a € 10.000,00 nonostante l'incremento di percorso;

b) per pompe e strutture di sostegno si è avuto un minor costo pari a € 25.700,00;

c) per dispositivi e trasporti si è avuto un maggior costo pari a € 5.000,00 circa;

2) per lavori in galleria, nei pozzi, e i montaggi (rif. n. 2 del quadro di confronto): l'importo è variato da € 247.966,08 a € 319.215,77, con un incremento di € 71.249,69. Si tratta dei lavori svolti dalle maestranze IGEA e i noli di mezzi di terzi. Mentre il costo dei noli è pressoché invariato rispetto alle previsioni, il numero di ore necessarie per l'esecuzione delle opere affidate alle maestranze IGEA ha avuto un incremento di circa 1870 ore, aumento giustificato soprattutto dalle difficoltà incontrate nella realizzazione delle opere in galleria, per il recupero delle tubazioni DN 200 e per l'incremento dei montaggi in linea nonché per il montaggio dei pezzi speciali. A ciò si sommano maggiori oneri per l'impiego di mezzi e materiali IGEA pari a € 14.400,00;

3) per lavori edili esterni (rif. n. 3 del quadro di confronto): lo spostamento della vasca, della sala pompe di rilancio, e della relativa cabina elettrica ha subito una variazione da € 45.811,48 a € 51.810,51 con un incremento di € 5.999,03. La variazione è dovuta ai costi di recupero del fabbricato adibito a cabina elettrica e alla realizzazione del vascone fuori terra in cls. Il sito per l'ubicazione delle opere esterne previsto in progetto non era compatibile con le opere interrate esistenti nel sito per cui per l'urgenza, in sede esecutiva, si è optato per la realizzazione di un vascone fuori terra e per il recupero di un fabbricato adiacente da adibire a cabina elettrica, che in particolare hanno comportato:

a) per la realizzazione del vascone un risparmio di € 16.000,00;

b) per il restauro del locale adibito a cabina un maggior costo di € 22.000,00;

4) per acquisto cavi e apparecchiature elettriche (rif. n. 4 del quadro di confronto): i lavori, hanno subito una variazione di costi da € 84.000,00 a € 145.347,67 con un incremento di spesa pari a € 61.347,67. I materiali previsti in progetto non erano disponibili sul mer-

cato nei tempi compatibili con il programma di realizzazione delle opere. Pertanto si sono avute i seguenti maggiori oneri:

a) per maggiori costi delle cabine € 50.181,00;

b) per accessori (avviatori e telecontrollo) € 37.029,00;

c) l'acquisto dei cavi ha invece comportato un risparmio di € 25.862,00;

5) per lavori elettrici (rif. n. 5 del quadro di confronto): i lavori, hanno subito una variazione di costi da € 47.150,00 a € 44.834,13 con una diminuzione di spesa pari a € 2.315,87. Il risparmio è dovuto ad un minor numero di ore di prestazione delle maestranze IGEA necessarie per la realizzazione delle opere. Le ore sono passate dalle 1886 di preventivo alle 1789 contabilizzate;

b) l'aggiornamento della misura percentuale delle spese generali (rif. n. 7 e 8 del quadro di confronto) ai sensi della legge regionale n. 44/1986 e del decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 1997 da calcolare sul costo complessivo dell'intervento, che complessivamente comporta un maggiore onere di € 70.966,94;

c) la corretta quantificazione delle spese per l'IVA (rif. n. 10, 11, 12 del quadro di confronto) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che complessivamente comporta un maggiore onere di € 94.316,60;

Complessivamente la perizia comporta un maggiore onere complessivo di € 270.783,52 rispetto alla previsione originaria, meglio evidenziate nel seguente quadro di confronto:

QUADRO DI CONFRONTO

			Progetto Orig.	*Perizia Assest.*	*Variazioni +/-*
1.	Per forniture opere idrauliche	€	906.973,46	876.192,92	-30.780,54
2.	Per lavori in galleria, pozzo e montaggi	€	247.966,08	319.215,77	+71.249,69
3.	Per lavori edili esterni	€	45.811,48	51.810,51	+5.999,03
4.	Per acquisto cavi ed apparecchiature elettriche	€	84.000,00	145.347,67	+61.347,67
5.	Per lavori elettrici	€	47.150,00	44.834,13	-2.315,87
6.	**TOTALE LAVORI E FORNITURE**	**€**	**1.331.901,02**	**1.437.401,00**	**+105.499,98**
7.	Per spese generali (8%)	€	106.552,08	-	-106.552,08
8.	Per spese generali (12,35%)	€	-	177.519,02	+177.519,02
9.	**TOTALE SPESE GENERALI**	**€**	**106.552,08**	**177.519,02**	**+70.966,94**
10.	IVA SU MATERIALI	€	207.356,99	-	-207.356,99
11.	IVA PER SPESE GENERALI	€	21.310,42	-	-21.310,42
12.	IVA 20%	€	-	322.984,01	+322.984,01
13.	**TOTALE IVA**	**€**	**228.667,41**	**322.984,01**	**+94.316,60**
14.	**TOTALE GENERALE**	**€**	**1.667.120,51**	**1.937.904,03**	**+270.783,52**

Considerato che il responsabile del procedimento ha attestato che le opere comprese nella perizia di assestamento finale sono conformi al progetto originario, ed in particolare sono rimaste invariate come da progetto:

la capacità di emungimento dell'acqua (200 l/s);

la portata di trasferimento all'utenza di Campo Pisano (200 l/s);

la capacità di accumulo della stazione di rilancio (300 m^3);

le caratteristiche funzionali delle pompe e delle tubazioni;

la rispondenza dei dispositivi di governo e verifica alle esigenze impiantistiche ed alle disposizioni di legge;

le procedure previste dalla legge n. 554/1999, in fase di esecuzione lavori che sono state rispettate e che in particolare il direttore dei lavori ha proceduto:

a) alla verifica della lista lavorazioni in economia;

b) alla verifica della lista dei materiali e prestazioni di terzi. Pertanto giudica le opere eseguite sia dal punto di vista tecnico, sia per la condotta degli adempimenti formali, rispondenti alle richieste delle ordinanze commissariali;

Considerato che, con riferimento ai lavori realizzati in economia diretta, con esclusione delle forniture (vedi ord. n. 309 del 12 agosto 2003), occorre autorizzare la società IGEA S.p.a. a prelevare le competenze con assegni intestati alla società medesima;

Preso infine atto che l'IGEA ha provveduto alla realizzazione dell'intervento entro i termini indicati nell'ordinanza di affidamento, e che pertanto si deve provvedere all'approvazione della perizia di assestamento finale predisposta dalla società medesima;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvata, per i motivi esposti in premessa, la perizia di assestamento finale dell'intervento eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» proposta dalla società IGEA S.p.a., attuatrice dell'intervento, per l'importo complessivo di € 1.937.904,03 avente il seguente quadro di raffronto:

QUADRO DI CONFRONTO

			Progetto Orig.	*Perizia Assest.*	*Variazioni +/-*
1	Per forniture opere idrauliche	€	906.973,46	876.192,92	-30.780,54
2	Per lavori in galleria, pozzo e montaggi	€	247.966,08	319.215,77	+71.249,69
3	Per lavori edili esterni	€	45.811,48	51.810,51	+5.999,03
4	Per acquisto cavi ed apparecchiature elettriche	€	84.000,00	145.347,67	+61.347,67
5	Per lavori elettrici	€	47.150,00	44.834,13	-2.315,87
6	**TOTALE LAVORI E FORNITURE**	€	**1.331.901,02**	**1.437.401,00**	**+105.499,98**
7	Per spese generali (8%)	€	106.552,08	-	-106.552,08
8	Per spese generali (12,35%)	€	-	177.519,02	+177.519,02
9	**TOTALE SPESE GENERALI**	€	**106.552,08**	**177.519,02**	**+70.966,94**
10	IVA SU MATERIALI	€	207.356,99	-	-207.356,99
11	IVA PER SPESE GENERALI	€	21.310,42	-	-21.310,42
12	IVA 20%	€	-	322.984,01	+322.984,01
13	**TOTALE IVA**	€	**228.667,41**	**322.984,01**	**+94.316,60**
14	**TOTALE GENERALE**	€	**1.667.120,51**	**1.937.904,03**	**+270.783,52**

2. Con successivo atto di determinazione verrà incrementata dell'importo di € 270.783,52, la dotazione attuale di € 1.667.120,50 del capitolo 01.16 della contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3.

3. Ad integrazione di quanto previsto nella precedente ordinanza commissariale n. 309/2002 l'importo complessivo di € 1.937.904,03 verrà accreditato alla società IGEA, al netto dell'importo già versato di € 1.417.052,30, nel seguente modo:

€ 230.166,13 per spese sostenute nella misura di € 968.952,02;

€ 290.685,60 per spese sostenute nella misura di € 1.550.323,22;

4. Ad integrazione altresì di quanto previsto dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 309/2002 la Società IGEA potrà procedere al pagamento dei lavori realizzati in economia mediante assegni intestati alla società medesima.

5. La Società IGEA S.p.a. è autorizzata a rendicontare i lavori eseguiti in economia mediante la contabilità analitica (industriale) della società medesima.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 21 agosto 2003

Il Commissario governativo: PILI

03A10232

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 settembre 2003.

Proroga dei termini di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2003, n. 87/2003. (Deliberazione n. 95/2003).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2003,

Premesso che:

con deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha integrato la disciplina definita dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;

l'art. 3, comma 3.1, della citata deliberazione n. 87/03 prevede che gli esercenti che si avvalgono di detta procedura di calcolo «presentano:

a) le proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 entro il 10 settembre 2003;

b) le proposte di opzioni tariffarie per l'anno termico 2003-2004 entro il 30 settembre 2003»;

sino alla data odierna sono pervenute all'Autorità n. 14 richieste di proroga dei termini di cui al precedente alinea;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Viste:

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002, recante modifica e integrazione della deliberazione n. 237/00;

la delibera dell'Autorità 17 aprile 2003, n. 36/03, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 19 dicembre 2002, n. 171/03 (di seguito: sentenza n. 171/03);

la deliberazione n. 87/03;

le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01;

la sentenza n. 171/03;

Considerato che la procedura di calcolo del capitale investito prevista dalla deliberazione n. 87/03 riproduce, con modificazioni introdotte in seguito agli esiti della consultazione, la precedente procedura definita dalla deliberazione n. 122/02, sulla base della quale gli esercenti avevano formulato le proposte di opzioni tariffarie; e che pertanto i termini previsti dal citato art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 87/03 consentirebbero un congruo periodo di tempo per la formulazione delle proposte;

Ritenuto che, in considerazione della natura in parte innovativa degli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 87/03, anche al fine di uniformare le scadenze stabilite in detta deliberazione, sia opportuno concedere una proroga limitatamente al termine di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, per la presentazione delle proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, dal 10 settembre al 30 settembre 2003;

Delibera:

Di prorogare al 30 settembre 2003 il termine per la presentazione delle proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2003, n. 87/03;

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;

Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 2 settembre 2003

Il presidente: RANCI

03A10320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° settembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. William Whiting McIlhenny, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze.

03A10262

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile estinzione della «Parrocchia di S. Donato», in S. Gimignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene estinta la «Parrocchia di S. Donato», con sede in S. Gimignano (Siena), frazione di S. Donato.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10253

Riconoscimento civile estinzione della «Parrocchia di S. Albano» a Quinciano, in Monteroni D'Arbia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene estinta la «Parrocchia di S. Albano» a Quinciano, con sede in Monteroni D'Arbia (Siena), loc. Quinciano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10254

Riconoscimento civile estinzione della «Parrocchia dei Santi Alberto e Savino», in Asciano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene estinta la «Parrocchia dei Santi Alberto e Savino», con sede in Asciano (Siena), loc. Montalceto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10255

Riconoscimento civile estinzione della «Parrocchia del SS. Salvatore», in Cataforio S. Salvatore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene estinta la «Parrocchia del SS. Salvatore», con sede in Cataforio S. Salvatore (Reggio Calabria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10256

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 settembre 2003

Dollaro USA	1,1135
Yen giapponese	129,57
Corona danese	7,4293
Lira Sterlina	0,70250
Corona svedese	9,1328
Franco svizzero	1,5437
Corona islandese	89,75
Corona norvegese	8,2560
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58245
Corona ceca	32,785
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,22
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6370
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,4257
Leu romeno	37679
Tallero sloveno	235,0100
Corona slovacca	41,640
Lira turca	1542000
Dollaro australiano	1,7038
Dollaro canadese	1,5253
Dollaro di Hong Kong	8,6847
Dollaro neozelandese	1,9200
Dollaro di Singapore	1,9555
Won sudcoreano	1301,68
Rand sudafricano	8,3506

Cambi del giorno 10 settembre 2003

Dollaro USA	1,1172
Yen giapponese	130,51
Corona danese	7,4259
Lira Sterlina	0,70300
Corona svedese	9,1555
Franco svizzero	1,5501
Corona islandese	89,71
Corona norvegese	8,2830
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58258
Corona ceca	32,845
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,34
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6385
Lira maltese	0,4275
Zloty polacco	4,4253
Leu romeno	37891
Tallero sloveno	235,1200
Corona slovacca	41,590
Lira turca	1549000
Dollaro australiano	1,6982
Dollaro canadese	1,5280
Dollaro di Hong Kong	8,7132
Dollaro neozelandese	1,9182
Dollaro di Singapore	1,9543
Won sudcoreano	1306,01
Rand sudafricano	8,3534

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10343 - 03A10344

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con il decreto 7 marzo 2002, è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al ten. col. Luigi Lupini nato il 14 agosto 1951 ad Antibes (Francia), con la seguente motivazione: «Capo cellula G5 del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito della missione "Sfor", si prodigava nelle attivita connesse al proprio incarico con straordinaria capacità professionale, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. Chiamato ad operare in un contesto particolarmente difficile e ad alto coefficiente di rischio, profondeva la sua eccezionale preparazione tecnica e l'esperienza umana acquisita nel corso di precedenti missioni umanitarie in modo pragmatico, contribuendo a creare nel settore della brigata favorevoli condizioni ambientali. La sua azione, incisiva e concreta, contribuiva in misura determinante al successo dell'intera operazione. Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio ed entusiasmo, altissimo esempio di professionalità e di profondo attaccamento al dovere che ha dato lustro al paese, alle forze armate ed alla specialita di appartenenza». — Sarajevo, 23 marzo 1999 - 7 ottobre 1999.

Con il decreto 10 luglio 2001, è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Yannick Blevin nato il 23 agosto 1950 a Messac 35, con la seguente motivazione: «Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha assolto l'incarico di capo ufficio G2 della divisione multinazionale sud-est, nell'ambito dell'operazione "Bosnia", operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso, in particolare si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Bosnia-Erzegovina, 3 agosto 1999 - 17 gennaio 2000.

Con i decreti 7 marzo 2002, sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al magg. Claudio Grigolini, nato il 6 giugno 1955 a Massa Carrara, con la seguente motivazione: «Ufficiale S4 del centro logistico "Folgore" inserito nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Sfor", assicurava il costante controllo di tutte le attività connesse al proprio incarico con straordinaria professionalità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. Operando con estrema serenità e profondo equilibrio contribuiva a dar vita ad un'organizzazione logistica che assolveva con puntualità ed efficacia i compiti affidati e consentiva al reparto di assicurare la regolarità del flusso dei rifornimenti ed il ripristino delle scorte a favore delle unità del contingente. La sua instancabile ed assidua presenza, ovunque essa si rendesse necessaria, contribuiva in misura determinante alla prontezza ed all'efficienza del servizio ed a realizzare le condizioni di supporto ottimali per le unità impiegate sul terreno. Splendida figura di ufficiale superiore profondamente animato di fede nella missione che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata e all'arma di appartenenza». — Sarajevo, 15 marzo 1999 - 30 settembre 1999.

Al cap. Angelo Intruglio, nato il 13 dicembre 1962 a Koln (Germania), con la seguente motivazione: «Ufficiale S4 del reparto comando e supporti tattici "Folgore" inserito nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Sfor", assicurava il costante controllo di tutte le attività connesse al proprio incarico con straordinaria professionalità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. La sua instancabile ed assidua presenza, ovunque essa si rendesse necessaria, contribuiva in misura determinante alla prontezza ed all'efficienza del servizio ed a realizzare le condizioni di supporto ottimali per le unità impiegate sul terreno. Magnifica figura di ufficiale profondamente animato di fede nella missione, chiarissimo esempio di profondo senso del dovere e di elette virtù militari, che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed al corpo di appartenenza». — Sarajevo, 8 marzo 1999 - 7 ottobre 1999.

Al col. Enrico Nardi Ansano, nato il 14 settembre 1943 ad Altopascio (Lucca) con la seguente motivazione: «Vice comandante della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Herzegovina nel contesto dell'operazione "Sfor", si distingueva per preparazione professionale, spirito di sacrificio e totale disponibilità. Coadiutore a tutto campo del comandante, si proponeva quale insostituibile elemento propulsore nel campo logistico e nel settore operativo, oltre alla determinante collaborazione offerta al comandante in ogni circostanza, assumeva talvolta la direzione delle operazioni sul terreno in un clima di evidente tensione determinata dalla campagna di bombardamenti operata dalle forze nato nei confronti della ex Yugoslavia, per la sicurezza delle basi si prodigava con encomiabile senso di responsabilità nell'adeguamento dei piani di vigilanza e difesa alle mutate esigenze, assicurando, con direttive di assoluta efficacia, la salvaguardia del personale di servizio e mantenendone elevato il livello di reattività. Magnifica figura di ufficiale che ha contribuito in maniera determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza». — Sarajevo, 9 aprile 1999 - 7 ottobre 1999.

Al col. Gabriele Guidoboni nato il 18 ottobre 1943 a Ferrara con la seguente motivazione: «Capo del centro amministrativo d'intendenza del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Sfor", nell'assolvimento del proprio compito emergeva tra i migliori per professionalità, elevato senso di responsabilità e illimitato spirito di sacrificio. Operando con estremo equilibrio, poneva in atto una organizzazione amministrativa che coniugava con rara efficacia ed aderenza il rigore della norma con la concretezza delle esigenze. In una situazione ambientale particolarmente difficile si prodigava incessantemente per garantire al personale accettabili condizioni di benessere e assicurava ai comandanti di tutti i livelli i mezzi per il conseguimento della loro missione. Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio e giovanile entusiasmo che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed al corpo di appartenenza». — Sarajevo, 19 aprile 1999 - 16 agosto 1999.

Al mar. ord. Riccardo Benvenuto nato il 4 novembre 1966 a Varese con la seguente motivazione: «Sottufficiale addetto al nucleo humint della cellula "G2" del comando della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito del contingente "Sfor", si prodigava nell'assolvimento del proprio compito con esemplare e fervida partecipazione fornendo prestazioni straordinarie per professionalità, serietàe continuità di rendimento. Assicurava impegno costante ed incondizionato, profuso quotidianamente con innato senso del dovere e di responsabilità, nonostante le difficilissime condizioni, logistiche ed operative esistenti in teatro. Ancorché il particolare momento operativo, caratterizzato dalla campagna di bombardamenti attuati nel territorio della ex Yugoslavia, avesse determinato un considerevole incremento nel livello di rischio cui era sottoposto il personale del nucleo, il sottufficiale operava con immutata presenza e capacità, assicurando la continuità del flusso informativo e la costante efficienza, ai massimi livelli, alla branca a lui affidata.

Fulgido esempio di sottufficiale dalle eccezionali virtù professionali ed umane, soldato di elevata caratura, collaboratore leale e di indiscusso valore. Magnifica figura di uomo che ha contribuito ad accrescere il lustro del Paese e dell'Esercito italiano». — Sarajevo, 25 agosto 1998 - 4 ottobre 1999.

Al ten. col. Pier Angelo Viglietti nato il 29 agosto 1945 a Sondrio con la seguente motivazione: «Comandante del reparto comando e supporti tattici della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Sfor", si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con raro senso della responsabilità, con spiccato spirito di servizio ed encomiabile tenacia. Comandante profondo conoscitore di uomini, ha profuso senza risparmio di energie ogni attimo del suo tempo per prevenire situazioni di pericolo e per sostenere lo sforzo della propria unità. La sua vigile, instancabile e costante presenza contribuiva in maniera determinante ad accrescere l'efficienza del reparto ed a realizzare le migliori condizioni per il supporto delle unità impegnate sul terreno. Fulgido esempio di innata capacità di comando, di professionalità e di radicato senso del dovere, che ha dato lustro al Paese ed alla specialità di appartenenza». — Sarajevo, 30 marzo 1999 - 7 ottobre 1999.

Al ten. col. Felice Scotto nato l'11 gennaio 1953 a La Spezia con la seguente motivazione: «Capo cellula G2 del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Sfor", si prodigava nelle attivita connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. Severamente impegnato nella difficile attività di ricerca informativa è stato quotidianamente chiamato ad operare a tutela della sicurezza del dispositivo di comando e controllo della brigata, esponendosi in prima persona a possibili ritorsioni, mettendo seriamente a rischio la sua incolumità. La sua instancabile presenza contribuiva a potenziare l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori condizioni operative e di sicurezza per le unita impegnate sul terreno, garantendo, pur nella delicata situazione venutasi a determinare in seguito alla campagna di bombardamenti operata dalla Nato nella ex Yugoslavia, la costante ed efficace attualizzazione informatica. Magnifica figura di ufficiale, ardito ed energico, animato da fede e da giovanile entusiasmo. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro al Paese, all'Esercito italiano ed alla specialità di appartenenza». — Sarajevo, 23 marzo 1999 - 7 ottobre 1999.

03A10230 - 03A10231 - 03A10228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.ED.AS. a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «CO.ED.AS. a r.l.», con sede legale in Torino, via Verolengo n. 181/1 (costituita in data 16 novembre 1992 per rogito notaio dott. prof. Viscusi Gennaro, repertorio n. 256032, B.U.S.C. n. 5871, partita IVA n. 06411510016), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10290

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante: «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)»
(Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003)

Nell'allegato al decreto legislativo indicato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nella tabella n. 1, alla pag. 12, nella colonna DOTAZIONE ORGANICA**, in corrispondenza della voce Totale Operatori Tecnici, dove è scritto: «*1030*», leggasi: «*1130*» e, conseguentemente, dove è scritto: «TOTALE *8325*», leggasi: «TOTALE *8425*».

inoltre, nella tabella n. 5, alla pag. 15, nella colonna DOTAZIONE ORGANICA**, in corrispondenza della voce Totale C.T.E.R., dove è scritto: «*275*», leggasi: «*27*» e, conseguentemente, dove è scritto: «TOTALE *306*», leggasi: «TOTALE *157*».

03A10325

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 24 luglio 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante: «Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pagina 5, dopo la firma del presidente «LA LOGGIA», si intende apportata la seguente: «*Il segretario:* CARPINO».

03A10318

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501214/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77